

Omissis

Fatto

Con deliberazione 15 maggio 2006 il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di L'Aquila ha confermato la iscrizione dell'avv. P.S. nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di L'Aquila, disponendo la archiviazione dell'esposto n. 300/05 con il rigetto della istanza di cancellazione dall'albo del predetto P.S., e di ogni altro atto connesso, anteriore, o successivo. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso, con atto 16 giugno e date successive, innanzi al Consiglio Nazionale Forense l'avv. P.C.M., affidato a 7 motivi. Nelle more di tale giudizio, la P.C.M. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila nonchè dell'avv. P.S., assumendo che al riguardo sussiste la giurisdizione dei giudici amministrativi. Resiste con controricorso l'avv. P.S.. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso con declaratoria della giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense.

Diritto

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila con il provvedimento avverso il quale pende impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense - come accennato in parte espositiva - ha disposto l'archiviazione dell'esposto presentato dall'odierna ricorrente, avvocato P.C.M., nei confronti dell'avvocato P.S., così pronunciandosi (sostanzialmente) sulla legittimità delle iscrizioni agli albi professionali dal predetto professionista. Ciò nell'esercizio del potere di emendazione dell'albo senza aprire alcun procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. P.S. così come era doveroso fare per tutte le ragioni indicate nel ricorso e nella istanza di cancellazione (proveniente dall'avvocato P.C.M.). Precisato quanto sopra la ricorrente in via principale fa presente che nel caso in cui, come quello di specie, si controverta della legittimità delle delibere di iscrizione agli Albi professionali di un altro professionista, dalle quali derivi la lesione della situazione soggettiva del terzo non può escludersi la legittimazione della ricorrente e, in genere del terzo, che abbia subito la lesione del proprio interesse legittimo, ad impugnare i provvedimenti adottati dal C.d.O. dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. "Ciò - si precisa in ricorso - in quanto a detto organo, ... è stata attribuita la giurisdizione speciale in relazione a tutte le controversie in materia di iscrizione e cancellazione dagli Albi, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, e, pertanto, deve pronunciarsi nel merito sulla legittimità di detti provvedimenti, pena la violazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 24, 111 e 113 Cost... Ne discende - conclude sul punto la ricorrente - che poichè, nella specie, il Consiglio dell'Ordine non ha disposto la cancellazione dall'Albo dell'avv. P.S., nè ha irrogato un provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso professionista, ma ha disposto "l'archiviazione dell'esposto" presentato dalla ricorrente, pronunciandosi sostanzialmente sulla legittimità delle iscrizioni agli Albi dell'avv. P.S., nell'esercizio del potere di emendazione dell'albo, senza aprire alcun procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. P.S., così come era doveroso fare per tutte le ragioni indicate nel ricorso e nell'istanza di cancellazione - nella specie, sussiste la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense a conoscere della legittimità della deliberazione impugnata e delle

iscrizioni dell'avv. P.S. deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, in quanto Giudice speciale cui è stata attribuita la giurisdizione in relazione a tutte le controversie in materia di iscrizione e cancellazione dagli Albi in epoca antecedente all'emanazione della Carta costituzionale. "Qualora non si condivida la tesi ora prospettata - prosegue la ricorrente - la giurisdizione non può che spettare al Giudice amministrativo. "La giurisdizione del Giudice amministrativo, assume la ricorrente, si ricava da una serie di elementi e precisamente: - dalla previsione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 37, comma 4, secondo cui avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di cancellazione possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense solo l'interessato e il Pubblico Ministero e non anche il terzo che subisca la lesione della situazione soggettiva di cui è titolare; - dalla previsione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 31, comma 5, secondo cui avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione agli albi possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense solo l'interessato e il Pubblico Ministero e non anche il terzo che subisca la lesione dell'interesse legittimo; - dalla natura di Ente pubblico a struttura associativa degli Ordini professionali ritenuta in modo unanime dalla dottrina; - dalla natura di provvedimento amministrativo dei provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali. "Tali provvedimenti, secondo una parte della dottrina, debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive... ovvero, secondo altra accreditata dottrina, nell'ambito dei procedimenti accrescitivi, segnatamente nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene (interesse pretensivo) e che, nei casi come quello di specie (iscrizione all'Albo degli Avvocati), si concludono con atti denominati ammissioni appartenenti al genere delle concessioni..... "Dalla natura di ente pubblico del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e dalla natura di provvedimento amministrativo, appartenente al genus delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, costituenti una specie delle concessioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, interesse pretensivo, riconosciuta dalla dottrina prevalente, discende - conclude la ricorrente - che della legittimità dell'atto con cui l'Ordine Forense delibera l'iscrizione all'Albo degli Avvocati (nella specie la conferma dell'iscrizione) può conoscere il Giudice amministrativo alla stregua di qualsiasi altro provvedimento amministrativo, investendo il sindacato del giudice amministrativo il corretto esercizio del potere di accertamento ricognitivo da parte dell'Ordine Professionale e poichè, nella specie, è stata impugnata la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila con cui il Consiglio ha confermato l'iscrizione dell'avv. P.S. nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di L'Aquila e ha disposto l'archiviazione dell'esposto n. 300/05, non vi sono dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, avendo l'atto impugnato natura di atto amministrativo discrezionale. Formula, al riguardo la ricorrente, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto dica l'ecc.ma Corte di Cassazione se, in relazione all'oggetto del ricorso n. 170/06 proposto dall'avv. P.C.M. dinanzi al Consiglio Nazionale Forense contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'AQUILA e nei confronti dell'avv. P.S., con il quale è stata impugnata la

delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila in data 15 maggio 2006, con cui è stata confermata la iscrizione dell'avv. P.S. nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati dello stesso Ordine sussista la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense o, invece, sussista la giurisdizione del Giudice amministrativo 2. Oppone, in limine, parte controricorrente la inesistenza delle condizioni dell'azione e della legittimatio ad causam della ricorrente, atteso che è inesistente la stessa situazione soggettiva che la ricorrente intende tutelare nel ricorso proposto al Consiglio Nazionale Forense, non essendo riconosciuto, dall'ordinamento vigente, ad altri che non siano l'interessato e il p.m. sia la situazione giuridica sostanziale (diritto alla iscrizione nell'albo professionale, soggezione al potere disciplinare) sia il potere di impugnativa che giammai possono essere ascritti al patrimonio dell'odierno ricorrente. 3. Tale deduzione è inammissibile. Come assolutamente pacifico, infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del Giudice adito, la sussistenza di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole (tra le tantissime, Cass., sez. un., 21 settembre 2006, n. 20504; Cass., sez. un., 20 aprile 2006, n. 9169). Contemporaneamente si osserva che il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella. pendente fase di merito, restando ad esso estranee questioni di legittimazione delle parti medesime, rilevanti esclusivamente nella fase di merito e non anche in quella di individuazione del giudice fornito di giurisdizione (Cass., sez. un., 13 gennaio 2005, n. 463; Cass., sez. un., 9 agosto 2000, n. 558, ma cfr., altresì, Cass., sez. un., 21 ottobre 2005, n. 20340). Certo quanto precede, pacifico che - senza ombra di dubbio - la P.C.M. > partee del procedimento pendente innanzi al Consiglio Nazionale Forense e avente a oggetto la impugnazione della deliberazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di L'Aquila del 15 maggio 2006, è palese, da un lato, la sua legittimazione alla proposizione del regolamento di giurisdizione di cui si ci occupa, dall'altro, che non possono prospettarsi in questa sede questioni diverse da quella della verifica del giudice munito di giurisdizione a conoscere di quella controversia (e, in particolare, la legittimazione della P.C.M. a impugnare quel provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati). 4. Precisato quanto sopra si osserva che giusta le testuale previsione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54, (conv. con mod. in L. 22 gennaio 1934, n. 36), recante l'ordinamento della professione di avvocato, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense tutte le controversie relative alla iscrizione, come al rifiuto di iscrizione, nonchè alla cancellazione dagli albi professionali degli avvocati, come anche quelle relative all'esercizio potere disciplinare nei confronti degli stessi. Certo che nella specie parte ricorrente si duole, innanzi al Consiglio Nazionale Forense, della iscrizione - in violazione di norme di legge - all'albo di un avvocato (nonchè della sua

mancata cancellazione e della omessa instaurazione, nei confronti dello stesso, di un procedimento disciplinare) è palese che deve dichiararsi la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense a conoscere della controversia (promossa con ricorso 170/06 dalla stessa odierna ricorrente P.C.M.) pendente innanzi a quel Consiglio. 5. Affermato quanto sopra palesemente inammissibili, sotto diversi, concorrenti, profili, appaiono tutte le considerazioni svolte nel ricorso (e sopra riassunte) volte a affermare la giurisdizione dei giudici amministrativi. 5.1. Da un lato, si osserva che le stesse sono state spiegate solo in via subordinata alla negazione della giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense ((qualora non si condivida la tesi ora prospettata si precisa nel ricorso). Essendosi affermata, come invocato dalla ricorrente in via principale, la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense a conoscere della controversia è palese la carenza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) della stessa a coltivare tali prospettazioni. 5.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede preme evidenziare che l'esame delle difese svolte al riguardo, al fine di dimostrare la sussistenza, nella specie, della giurisdizione dei giudici amministrativi, presuppone una serie di accertamenti - sostanzialmente sollecitati dalla ricorrente - sulla ammissibilità, o meno, del ricorso proposto dalla P.C.M. innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Accertamenti attinenti esclusivamente al merito della controversia e preclusi - come già osservato sopra in margine alle difese svolte dal P.S. - in questa sede di regolamento di giurisdizione. 6. Atteso il mancato accoglimento del proposto ricorso le spese di questa fase del giudizio, liquidate come in dispositivo, faranno carico esclusiva alla ricorrente, mentre non sussistono le condizioni per una pronuncia ex art. 385 c.p.c., u.c.. Giusta la testuale previsione della disposizione da ultimo richiamata, in particolare, la Corte di (Cassazione), anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave. E' evidente, per l'effetto, che non è sufficiente la mera infondatezza, anche se - per ipotesi - manifesta, delle tesi prospettate dalla parte soccombente perchè possa disporsi la condanna della stessa a norma dell' art. 385 c.p.c., essendo necessario, altresì, la dimostrazione se non del dolo, quantomeno della colpa grave che ha caratterizzato il ricorso alla tutela giurisdizionale. Occorre, in altri termini, che emergano - eventualmente in via indiziaria - elementi tali da far ritenere che la condotta della parte soccombente è stata, consapevolmente, contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. ,(su cui, recentemente, ad esempio, Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23729), e, quindi illecita, essendosi, tale attività, risolta in un abuso del processo, al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 1.500,00 per onorari, e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge, in favore di P.S.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di

Cassazione, il 13 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007